



# COMUNE DI ROMETTA

PROVINCIA DI MESSINA



## PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO

TAVOLA:

**03**

## RELAZIONE TECNICA

REDAZIONE:

COMUNE DI ROMETTA – AREA TECNICA

Ing. Nicolò CANNATA



APPROVAZIONI E VISTI:

## **1 -PREMESSA**

Il comune di Rometta (Provincia di Messina), in conformità alla L. R. del 29.11.2005, n.15, alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. 4 luglio 2011 "*Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana*", ha redatto un piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (P.U.D.M.) con allegato un regolamento e norme tecniche per disciplinare gli usi, sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.

Preliminarmente si evidenzia che nell'elaborazione del piano si è rilevato quanto segue:

- Secondo quanto previsto dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, la pianificazione del P.U.D.M. è stata effettuata sulla cartografia fornita dallo stesso Assessorato con il nome di SIDERSI;
- Alcuni tratti della costa romettese sono classificati a rischio R2, R3 ed R4 nel Piano per l'Assetto Idrogeologico. E' in corso l'approvazione di un progetto "Opere di protezione e consolidamento centro abitato di Rometta Marea" che prevede la salvaguardia degli abitati a ridosso dell'arenile e il ripascimento della spiaggia.

Inoltre, in allegato alla relazione tecnica si riportano le **NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO** con prescrizioni di natura tecnica vincolanti, i criteri e le destinazioni d'uso da seguire nell'attuazione degli interventi sui lotti demaniali.

## **2- GENERALITA'**

La costa del comune di Rometta fa parte della costa tirrenica messinese e si estende dal Torrente Boncoddo ad ovest al Torrente Saponara ad est; i suoi confini amministrativi sono i comuni di Saponara ad est; il comune di Spadafora ad ovest ed il Mar Tirreno a nord. Essa è posta all'interno dell'unità fisiografica 1, compresa tra Capo Milazzo e Capo Peloro. Tale unità fisiografica ha un orientamento medio nella direzione 70° N.

Tutto il territorio Romettese, per le caratteristiche fisico-naturali, si presenta a forte vocazione turistica.

Le attività economiche di Rometta fino al diciannovesimo secolo, erano costituite prevalentemente dall'agricoltura e dalla pesca. Verso gli anni '70, si è verificata una trasformazione del modello economico. Compare infatti in questi anni l'attività turistica e si registra l'abbandono progressivo dei settori legati all'agricoltura ed alla pesca. Tale trasformazione economica ha così cambiato la struttura professionale della popolazione, che ha acquisito una fisionomia di tipo urbano. E' in questi anni che il Comune di Rometta, in assenza di una specifica pianificazione, cementifica quasi tutta l'area Marea dal torrente Boncoddo al torrente Saponara e dalla linea ferrata a qualche decina di metri dalla battigia.

Tale pressione antropica sul litorale ha interagito con i processi naturali della costa, modificandoli significativamente e causando fenomeni di alterazione al trasporto solido costiero e di erosione della costa stessa.

Il litorale presenta alcuni tratti in cui sono disposte delle barriere aderenti (massicciate) a protezione delle abitazioni. A mare sono posizionate inoltre barriere costituite da blocchi artificiali, disposti in direzione parallela alla costa.

Il litorale di Rometta è lungo circa 2750 ml ed è caratterizzato da una costa bassa alluvionale. La spiaggia presenta una granulometria che va dalla sabbia fine a ghiaia.

### 3 - ANALISI AMBIENTALE

**Urbana.** La fascia costiera del territorio di Rometta è caratterizzata da una ingente presenza di costruzioni generalmente a due elevazioni f.t. prevalentemente a carattere stagionale.

**Condizioni climatiche.** a) clima - Il clima della zona del basso Tirreno si inquadra nel regime tipico mediterraneo, caratterizzato da inverni miti e da estati calde;

b) pressione - La distribuzione della pressione atmosferica nel bacino del Mediterraneo, si ricollega, per grandi linee, a quella della temperatura dell'aria in superficie che d'inverno è più alta nel mare rispetto alla terraferma, mentre d'estate risulta più bassa. Da ciò ne consegue, durante la stagione invernale, una pressione più bassa rispetto alle zone terrestri circostanti e un centro di bassa pressione nel Mediterraneo, causato dalle depressioni che provengono dall'Atlantico e transiti più o meno verso Est. Le depressioni mobili che attraversano il Mediterraneo sono molto assidue ed attive da novembre ad aprile, quindi riducono sensibilmente la loro intensità e la loro frequenza. In estate le depressioni sono abbastanza rare. Ciò è dovuto al fatto che gran parte del Mediterraneo viene a trovarsi sotto l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre, che si stabilizza uniformando il gradiente barico. In conseguenza, vengono originati venti molto deboli, i cui effetti in prossimità delle coste, vengono annullati dal prevalere delle brezze di mare e di terra. In autunno la pressione media va lentamente abbassandosi nel centro del bacino mediterraneo, inoltre in tale periodo aumentano, sia in quantità che in assiduità, le depressioni mobili che si formano prevalentemente a sud delle Isole Baleari, si muovono verso est passando a nord della Sicilia. L'insieme di questi fattori contribuisce a far stabilire, sul Tirreno, un regime di basse pressioni che prelude quello tipico invernale.

c) Venti - Nell'area mediterranea in generale ed in particolare nel basso Tirreno, non vi sono venti che prevalgono ovunque per tutto l'anno. Nella zona in esame, i venti più frequenti sono quelli che spirano da sud ovest (libeccio) e da nord ovest (maestro) d'inverno, da nord ovest d'estate. Le burrasche sono molto più assidue in inverno, in primavera ed in autunno il loro alternarsi si dimezza, per poi essere molto rare in estate.

d) Temperatura - Le isoterme mensili medie del Mediterraneo, mostrano che le temperature dell'aria vanno gradualmente crescendo da Nord verso Sud e verso Est. Lo stesso tipo di curve annuali medie della Sicilia, mostrano che le temperature variano fra i 13,2 ed i 25° C e che queste diminuiscono dalla costa verso l'interno. Si possono notare temperature di 16-20 °C per la zona costiera. La temperatura media invernale oscilla fra i 7 ed i 15,2 °C, quella estiva fra i 21 ed i 29 °C. I mesi più freddi sono, in genere, gennaio e febbraio.

e) Umidità relativa - L'umidità relativa, in genere, cresce al diminuire della temperatura dell'aria e viceversa; quindi, per la maggior parte dell'area mediterranea esaminata, risulta più elevata in inverno e di notte. Lungo le coste del Tirreno l'umidità relativa è comunque moderata con valori più elevati in inverno e più bassi, a volte sensibilmente, in estate. Infine è molto importante l'esposizione dei punti di osservazione rispetto ai venti prevalenti, infatti quelli che spirano dal mare recano di solito aria più umida, invece quelli di terra aria più asciutta.

f) Nuvolosità - Il bacino del Mediterraneo è in genere poco nuvoloso. La frequenza dei giorni con cielo sereno è molto elevata nei mesi estivi, mentre diminuisce sensibilmente in inverno. In estate, nell'area del Tirreno meridionale, si ha una quasi assenza di nuvolosità, in inverno la situazione è spesso abbastanza variabile, ma i casi di cielo molto coperto generalmente non persistono a lungo.

Il periodo più coperto dell'anno è quello che va da Novembre a Febbraio.

g) Precipitazioni - Il regime pluviometrico è strettamente legato all'andamento delle pressioni. Le precipitazioni che si osservano nell'area mediterranea, sono prevalentemente collegate alla presenza

di depressioni mobili e di perturbazioni frontali. Le precipitazioni si verificano in coincidenza con lo spirare dei venti da NW, prevalenti in intensità e frequenza, e sono distribuite nel periodo Ottobre-Marzo (75 % delle piogge annue), con massimi a Gennaio, e diminuiscono sensibilmente nella stagione primaverile-estiva, caratterizzando un clima “termo-mediterraneo” o “semi-arido” lungo la fascia costiera. Le piogge si verificano principalmente fra il tardo autunno e l’inizio della primavera. Nella regione in esame avviene quanto sopra, seguito da un periodo siccitoso in estate. Una particolare caratteristica del Tirreno meridionale è quella della grandine, che nella generalità dei casi è associata a temporali. Si manifesta prevalentemente in autunno ed in primavera. I responsi sulle precipitazioni evidenziano una precipitazione media annua di mm 751,696.

**Vegetazione.** La vegetazione, sul tratto di costa romettese, è scarsa se non addirittura nulla.

**Geologia.** Il tratto di costa in esame rientra nel settore meridionale dell’Arco Calabro-Peloritano che nell’entroterra è caratterizzato dalle seguenti unità:

\_ Unità tettoniche più elevate del Complesso Calabride rappresentate dalle UU. Mandanici, costituito da un basamento paleozoico di basso medio-grado (prevalentemente filladi) e copertura meso-cenozoica ed Aspromonte costituito da un basamento ercinico (gneiss, micascisti ed anfiboliti) senza copertura sedimentaria la seconda unità.

Questi terreni, sono coperti nella parte bassa dalle alluvioni recenti oloceniche caratterizzati dai depositi sabbioso-limosi che costituiscono la piana litorale su cui si sviluppa il centro urbano senza soluzioni di continuità dalla S.S.113.

**Morfologia del territorio.** La morfologia costiera nel tratto in esame è caratterizzato da elementi morfo-idrografici definiti da spiagge strette e prevalentemente sabbiose, per buona parte in erosione. Le spiagge sommerse sono costituite da sedimenti grossolani, vicino la linea di riva, che diventano sempre più fini procedendo verso il largo.


**Idrografia.** Per quanto riguarda l’idrografia, nel tratto costiero in esame, si individuano da ovest verso est due grosse fiumare: Boncoddo e Saponara che rappresentano anche i limiti comunali ad ovest ed a est. Si tratta di corsi d’acqua a carattere stagionale, con portate significative in occasione di violente o intense precipitazioni. Tra i due corsi d’acqua si rilevano piccoli torrenti caratterizzati da una limitata lunghezza (in quanto si sviluppano lungo le colline immediatamente a ridosso della fascia costiera) e portate poco significative: torrente Formica e Scagliola.

**Lavori di consolidamento e ripascimento.** E’ stato presentato presso l’ufficio del commissario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, un progetto che prevede il consolidamento ed il ripascimento della spiaggia.

#### **4 - SINTESI DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)**

La costa in esame rientra, come già detto, nell’Unità fisiografica n.1 (da Capo Milazzo a Capo Peloro) del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico redatto dal Servizio 4 “Assetto del territorio e difesa del suolo” dell’Assessorato territorio ed Ambiente.

La spiaggia di Rometta Marea, presenta una lunga sequenza ininterrotta di barriere emerse che si dispongono più o meno parallelamente alla costa fino alla foce del torrente Saponara. Le prime barriere presentano una tendenza al riempimento, mentre per il resto la spiaggia retrostante le barriere si dispone a falcate mantenendo la propria larghezza o continuando a manifestare fenomeni di arretramento più o meno accentuati.



Dalla lettura della relazione generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, risulta che "Il comune di Rometta, dopo quello di Messina e di Pace del Mela, risulta quello con tratti in erosione più lunghi. La situazione di generale disequilibrio che caratterizza il litorale in esame denuncia un'insufficienza del trasporto solido fluviale a mantenere in equilibrio le spiagge. L'appiattimento delle foci di gran parte dei torrenti è segno della scarsità dei contributi terrigeni. Le variazioni storiche e recenti della linea della riva indicano che i litorali dell'unità hanno presentato fasi alterne di erosione ed accumulo, con una tendenza generalizzata attualmente all'erosione. Dal confronto tra la linea di riva del 1998 e quelle del 1985, gli arretramenti maggiori si registrano in prossimità delle foci dei torrenti". L'arretramento medio stimato tra le linee di costa degli anni 1985 e 1998 risulta essere di ml.12,00.

In sintesi, nel tratto comunale costiero di Rometta, si riportano i seguenti dati sul livello di pericolosità e di rischio rilevato su una lunghezza totale del tratto di costa di 2.750 m ove sono state individuate n.7 aree in erosione con tratti in erosione per un totale di 1.560 m (pari ad una percentuale del 57%).

area	Lunghezza spiaggia in ml.	Magnitudo	Pericolosità	Rischio
Buonsignore	135	M2	P2	R2
Castania	61	M2	P2	R2
Castania	97	M2	P2	R2
Rometta	74	M2	P2	R2
Conigliaro	165	M3	P3	R3
Due Torri	459	M2	P2	R2
Due Torri	569	M3	P3	R4

Per quanto sopra la caratterizzazione delle aree a rischio di erosione costiera definiscono un primo livello di analisi della complessa problematica dell'arretramento dei litorali.

In tale piano si evidenzia che l'analisi e la successiva perimetrazione delle aree costiere soggette al rischio di erosione non può prescindere da un approccio integrato e sistemico ai fenomeni di

dinamica fluviale e marina con una conoscenza di numerosi parametri che, allo stato attuale non sono disponibili con sufficiente dettaglio.


La spiaggia dell'area in esame, come la maggior parte della costa tirrenica, è caratterizzata da una tendenza all'arretramento a causa dei fenomeni di urbanizzazione (che nel caso della frazione Marea si sono sviluppati intorno agli anni '70), del prelievo di inerti dai letti delle fiumare e della loro cementificazione oltre che dagli interventi antropici effettuati a ridosso del litorale.

In conseguenza di ciò si è registrato dapprima il regredire dei grandi depositi di foce dei torrenti, poi l'arretramento della linea di costa, con l'assottigliamento delle spiagge e la perdita di quella riserva di sabbia costituita in successione dalla spiaggia morta, dalla prima duna e dai terreni agricoli retrostanti. Nel contempo l'urbanizzazione è avanzata distruggendo le dune, con edifici e infrastrutture realizzati sulle zone di naturale espansione dell'onda di mareggiata, zone che rappresentavano la riserva di sedimenti per la spiaggia e che risultavano già impoverite per il ridotto apporto fluviale. L'eliminazione delle dune ha determinato la mancanza di quella naturale riserva di materiale destinato ad entrare in circolo in occasione di marosi violenti, e la rimozione della vegetazione spontanea esistente sulle dune ha profondamente ed irreversibilmente alterato il litorale.

## **5 - DEMANIO MARITTIMO: CARTOGRAFIA SIDERSI - SITUAZIONE ATTUALE**

La cartografia SIDERSI, fornita in formato cartaceo dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, una volta sovrapposta all'aerofotogrammetria in possesso del comune (e su cui è stato redatto il vigente P.R.G.), ha mostrato subito diverse e palesi incongruenze.

Ciò si è avuto modo di verificarlo a seguito di rilievo satellitare (tramite GPS) con l'individuazione di punti fermi nell'entroterra, con particolare attenzione alle zone ove è prevista la pianificazione del P.U.D.M., sia sull'aerofotogrammetria in scala 1:2.000. Di seguito si riporta uno stralcio ove è possibile rilevare la diversa posizione della linea della battigia: in verde quella del rilievo ed in blu quella della cartografia SIDERSI.



Il risultato del rilievo evidenzia come l'attuale arenile non coincide con la linea demaniale riportata nella cartografia Sidersi, fornita dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, ed in alcuni punti anche con differenze notevoli.

Ciò nonostante il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) è stato elaborato considerando il demanio marittimo, come riportato nella cartografia SIDERSI. Si evidenzia comunque che in caso di variante al Piano Regolatore Generale che acquisisca una nuova aerofotogrammetria e che tenga conto delle suddette variazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di proporre una variante al P.U.D.M.

## **6 - OBIETTIVI E FINALITÀ**

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo è uno strumento programmatico che consente di pianificare e disciplinare le attività legate all'utilizzo della spiaggia allo scopo di perseguire un uso sostenibile e razionale del sistema costiero che, pur mirando ad una valorizzazione economica dell'area, consenta di minimizzare l'impatto ambientale.

Per realizzare uno sviluppo armonico con una gestione razionale delle risorse, il P.U.D.M. fa riferimento alle normative vigenti ed alle analisi ambientali e socioeconomiche sintetizzate nei punti seguenti:

- **Sintesi conoscitiva:** analisi della situazione ambientale con individuazione delle criticità già esistenti e quelle che possono essere generate da un uso irrazionale dell'ambiente.

La sintesi rappresenta un' *analisi di dettaglio dei problemi e delle opportunità del settore.*

- **Strategia di sviluppo** (definizione degli obiettivi generali di intervento):

Individuazione dei lotti da destinare ad attività private (a fruizione della spiaggia) e delle aree libere al fine di migliorare la funzione turistico-ricreativa delle spiagge in un'ottica di salvaguardia della tutela ambientale. La strategia del Piano coniuga l'uso del sistema costiero con il rispetto dei principi ambientali e l'inevitabile accettazione dei vincoli ambientali e culturali ed il mantenimento dei caratteri naturali oltre che il monitoraggio dei mutamenti relativi alla consistenza della biodiversità e al recupero ambientale.

- **Indirizzi operativi** (misure attuative di interventi): gestione del Demanio marittimo compatibile con le risorse disponibili, orientamenti per la valorizzazione ed organizzazione del processo di programmazione, gestione e formazione.

Gli orientamenti operativi per una gestione sostenibile delle spiagge si possono configurare sinteticamente sulla base dei seguenti aspetti, tra loro complementari:

- conservazione e rinaturalizzazione dei sistemi costieri esistenti;
- conservazione e ampliamento della diversità dell'ecosistema costiero;
- monitoraggio delle risorse;
- uso sostenibile della risorsa costiera considerata come un ambiente tanto dinamico quanto vulnerabile;

- **Obiettivi.** Gli obiettivi perseguiti del piano sono così sintetizzabili:

- *Funzione turistico - ricreativa delle spiagge:* le opportunità che esse offrono nel campo della ricreazione e dello svago, alle prescrizioni e ai vincoli imposti per legge si devono affiancare interventi volti al sostegno dello sviluppo economico e sociale compatibile;

- *Funzione di identificazione sviluppo sostenibile potenzialità marittima:* regolamentazione dell'uso della spiaggia da parte degli abitanti del luogo e dei turisti, attraverso la semplice fruizione, l'organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'attività del mare ed alla storia della marineria locale.

- *Funzione di tutela dell'ambiente marino e costiero:* riconoscere la fragilità di un ambiente che non sopporta un uso incontrollato e che ha un grado di vulnerabilità variabile a seconda degli habitat presenti.

Gli obiettivi specifici (come individuati sopra) sono messi in collegamento, nella matrice riportata nella seguente tabella, con le conseguenti azioni che trovano riscontro nel Piano.

Obiettivo generale	Obiettivi specifici	Azioni
pianificazione dell'utilizzo del litorale marino sia per finalità pubbliche che private	1. funzione turistica - ricreativa delle spiagge	1.1 Individuazione di aree destinate alla fruizione del mare sia tramite il libero accesso che con accesso limitato e servizi a diretto godimento dell'area costiero-marina
		1.2 prevedere aree per giochi
		1.3 prevedere aree attrezzate per il soggiorno degli animali da affezione
	2. funzione di identificazione sviluppo sostenibile potenzialità marittima	2.1 Individuazione di aree per ormeggio natanti con sosta e stazionamento delle imbarcazioni
		2.2 localizzazione di aree per giochi, noleggio ombrelloni, pattini, pedalò e similari
		2.3 previsione di locali di ristoro come chioschi
	3. funzione e tutela dell'ambiente marino e costiero	3.1 Rispetto di un equilibrio naturale con localizzazione di concessioni a debita distanza e la rigorosa osservanza delle leggi e norme di natura ambientale
		3.2 Individuazione di fasce di rispetto
		3.3 Interventi mirati alla pulizia ed alla conservazione dell'ambiente marino costiero

## 7 - PROCEDURE E SCHEMI SEGUITI NELLA REALIZZAZIONE DEL P.U.D.M.

La stesura del presente Piano ha seguito lo sviluppo di fasi, tra loro correlate, organizzate secondo il seguente schema:

### QUADRO CONOSCITIVO

L'analisi del quadro conoscitivo dell'ambiente costiero, riportata nel capitolo precedente, è stata elaborata con l'ausilio di studi effettuati a livello regionale e dall'analisi dello stato di fatto.

### CARTOGRAFIA

L'elaborazione del Piano è stata redatta tenendo conto della seguente cartografia:

- SIDERSI (Sistema informativo del Demanio della Regione Siciliana) fornito, in versione cartacea, dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- Rilievo aerofotogrammetrico aggiornato all'aprile 2001 effettuato dalla società Siciltecnica – Palermo – ed agli atti del Comune di Rometta;

Come già riportato sopra, nonostante le discordanze tra le cartografie: cartografia SIDERSI e con l'aerofotogrammetria, si è proceduto secondo quanto riportato nella cartografia SIDERSI.

Ovviamente la linea di costa è costantemente soggetta ad una naturale fluttuazione e quindi anche quella riportata in cartografia è sicuramente da considerare mutevole negli anni, pur se è da sottolineare che le zone previste per le concessioni demaniali presentano una spiaggia stabile e persistente, non solo in questi ultimi anni, ma da diversi decenni.

## *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

- *Legge 29 novembre 2005, n. 15.* Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
- *Decreto 4 luglio 2011.* Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana.
- *Codice della navigazione regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.*
- *Ordinanza di sicurezza balneare n.40/2008* della Capitaneria di Porto di Milazzo.
- Norme igienico-sanitarie vigenti.

## *GESTIONE*

La concessione demaniale, su presentazione di un'istanza con gli allegati progettuali richiesti viene rilasciata secondo un iter di approvazione istruito dall'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Siciliana, sezione Demanio Marittimo, che prevede l'acquisizione del parere della Capitaneria di Porto di Milazzo, sentito il Comune su cui insiste il lotto d'arenile richiesto e il nullatenente di tutti gli Enti territorialmente competenti e preposti (Soprintendenza ai BB.CC.AA., Genio Civile e Dogana).

L'elaborazione del P.U.D.M. tiene conto di alcune delle concessioni già esistenti e regolarmente autorizzate che, quindi, vanno in deroga alle distanze previste per le nuove concessioni a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le strutture alle previsioni del Piano. Nella gestione transitoria, le nuove concessioni demaniali marittime, nelle more della predisposizione e successiva approvazione dei piani di utilizzo, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2005, saranno rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola con la quale il concessionario si impegna ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo.

Le nuove concessioni demaniali marittime devono osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) nel rispetto dei parametri e regole generali, previste del P.U.D.M., secondo quanto riportato nel D.A. dell'A.R.T.A. del 04.07.2011.

La proposta di Piano redatto, previa pubblicazione (consistente nella pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e sul sito del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana) per almeno 60 gg, sarà condiviso dall'organo consiliare ed approvato dall'A.R.T.A., preposto alla tutela e gestione del demanio marittimo regionale.

Resta salva la facoltà del Comune di proporre eventuali modifiche successive in relazione ai cambiamenti sostanziali dell'area demaniale ricadente nel territorio comunale.

Dopo l'approvazione, il piano resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano secondo le modalità previste dalla direttiva generale per i piani di utilizzo del demanio marittimo emessa dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in data 09.06.2015. Eventuali varianti devono comunque essere adeguatamente motivate dal comune, sottoposte alle medesime procedure di pubblicità già previste nella suddetta direttiva al comma 1, ed approvate secondo la procedura ivi citata.

## **8- REGOLE GENERALI E PARAMETRI**

Le regole generali ed i parametri di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del Piano, di seguito meglio specificati, sono ripresi nella L.R. n.15 del 29 novembre 2005 e nel Decreto A.R.T.A. 04 luglio 2011, pubblicato nella GURS n.35 del 19 agosto 2011 e dalle Ordinanze di sicurezza balneare.

Per quanto riguarda le regole specifiche del P.U.D.M. del comune di Rometta si rimanda al regolamento allegato.

### **8.1 Sintesi dei contenuti della Legge Regionale n.15/2005**

Nell'ambito di un piano di utilizzo delle spiagge, secondo la L.R. n.15/2005, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

1. la concessione dei beni demaniali marittimi potrà essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
  - gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
  - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di Monopolio;
  - costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento e noleggio di imbarcazioni, e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici e le attività correlate alla nautica ed al diporto;
  - esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
  - porti turistici, ormeggi, ripari, darsena in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto;
2. le concessioni di cui sopra saranno rilasciate con licenza, avranno durata di 6 anni e potranno rinnovarsi su domanda del concessionario da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'art.42 del Codice della navigazione;
3. le opere connesse all'esercizio di tali attività saranno considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e saranno soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali;
4. le concessioni saranno rilasciate tenendo conto che:
  - gli stabilimenti balneari dovranno prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
  - gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;
5. la gestione degli stabilimenti balneari sarà consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione;
6. le attività e le opere consentite sul demanio marittimo potranno essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, che dovrà prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
7. nella redazione del piano delle spiagge i comuni devono prevedere una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.

### **8.2 Sintesi dei contenuti nel Decreto A.R.T.A. 4 luglio 2011**

Nel Decreto A.R.T.A. 4 luglio 2011 sono evidenziati i seguenti requisiti generali:

1. tra ogni concessione di nuova previsione esclusivamente per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 m. Tale restrizione non trova applicazione per le concessioni assentite in favore di pubbliche amministrazioni per finalità di pubblico interesse o per quelle dirette a consentire l'uso pubblico e gratuito del demanio;
2. il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 m ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
3. l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 m da terra;
4. l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a 2,70 m;
5. gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, dovranno essere convogliati in fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate;
6. le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
7. i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;
8. sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
9. ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;
10. negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
11. nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
12. l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze. Il mancato smontaggio comporta la decadenza della concessione (art.47 C.N.);
13. gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;
14. le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA;
15. nelle more di approvazione del P.U.D.M. (art.4 l.r. n.15 del 2 dicembre 2005), si potranno rilasciare nuove concessioni demaniali marittime previa sottoscrizione di apposita clausola di impegno ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini

in cui sarà approvato dall'ARTA e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne formano oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo;

16. per quanto riguarda gli accessi inoltre, deve essere lasciato libero un passaggio non inferiore ad 1,5 m dai terreni elevati sul mare, una fascia di 5,0 m dalla battigia media ed un corridoio non inferiore a 5,0 m ad ogni sbocco pubblico;
17. ogni 150 m si dovranno prevedere percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili con progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata;
18. devono essere previsti appositi spazi per l'accesso ai diversamente abili.

Le stesse linee guida riprendono quanto riportato nella L.R. n.15/2005 sulla percentuale di superficie da riservare alla libera fruizione che non deve essere inferiore al 50% dell'intero tratto di costa.

## **9- VINCOLI E FASCE DI RISPETTO**

La costa tirrenica pertinente il territorio di Rometta, si caratterizza per come segue:

- non si rilevano interferenze con beni culturali e ambientali e con aree soggette a vincoli urbanistico-ambientali di particolare rilievo;
- non si rilevano aree di particolare pregio ambientale oggetto di tutela come parchi, riserve aree marine protette, SIC, ZPS, etc.,;
- non presenta nessuna situazione di inquinamento che necessiti interventi di bonifica come censiti dall'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti (ARRA);
- come tutti i territori costieri è vincolato per una fascia di 300 m dalla battigia (ex Legge n.431/85);
- i corsi d'acqua e le relative sponde sono tutelati per una fascia di 150 m (ex Legge n.431/85 e Circolare Assessoriale Beni Culturali n.10/94) e per una fascia di almeno 10 m (D. L.vo n.152/2006);
- non esistono aree di interesse archeologico (ex Legge 1089/39);
- non si rilevano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39;
- non si osservano aree vincolate ai sensi della L.R. 15/91;
- rientra tra le aree sottoposte alla disciplina della Legge Regionale 12.6.1976, n. 78 (art.15 entro la fascia dei 150 m dalla battigia del mare);
- è esclusa dalle aree soggette a vincoli idrogeologici (R.D. n.3267/23);
- si rilevano dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, n.7 aree in erosione con tratti in erosione di cui n.5 a rischio R2 e n.2 a rischio R3;
- non si individuano zone di risanamento della qualità dell'aria (D.A. 24 luglio 2008).

Per quanto sopra riportato e tenuto conto delle finalità del P.U.D.M., poiché nella fascia costiera in esame sfociano diversi corsi d'acqua, nell'elaborazione del suddetto Piano è stato considerato il vincolo di 10 m dalla sponda del corso d'acqua come ripreso dal R.D. n.523/1904 lettera f, successivamente dall'art.42 del D. L.vo n.152/1999 e poi dall'art.115 del D. L.vo n.152/2006, ove non è possibile nessun intervento di trasformazione e gestione del suolo.

## **10- AREE, ZONE, LOTTI E DESTINAZIONE D'USO**

AL fine di dare un corretto ed organico assetto agli ambiti costituenti il Demanio Marittimo si è proceduto in sede di realizzazione del P.U.D.M. alla divisione in Aree, che individuano ambiti

costieri, tendenzialmente omogenei in considerazione delle caratteristiche ambientali ed infrastrutturali da essi presentate, consentendo quindi una regolamentazione unitaria degli stessi.

La delimitazione delle Aree è stata determinata ponendo i seguenti criteri base:

1. Caratteristiche ambientali, morfologiche e vegetative omogenee e/o similari;
2. Aspetti unitari del sistema urbano ed infrastrutturale.

Da ciò è scaturita l'individuazione, lungo il tratto costiero interessato, di una sola area stante che la stessa è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenile sabbioso e ghiaioso e di scogliere artificiali parallele alla linea della battigia, con una zona retrostante interessata da manufatti edilizi; l'area presenta un particolare pregio oltre che paesaggistico anche economico e sociale data la vicinanza con l'ambito urbano e con la presenza di infrastrutture viarie.

L'area è destinata ad accogliere opere ed attrezzature che hanno un rapporto di strumentalità diretta con il mare; sono pertanto consentiti, opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare ed è vietato il rilascio di concessioni demaniali marittime che non abbiano pertinenza con le suddette destinazioni.

Nell'ambito di detta area sono state rilevate zone territoriali definibili da particolari caratteristiche ambientali o da esigenze di recupero e sono stati individuati i lotti meglio specificati più avanti.

Le Aree, le Zone ed i Lotti (questi ultimi definiscono i limiti spaziali e gestionali), sono stati individuati sulla cartografia di progetto secondo le norme collegate al P.U.D.M..

### **10.1 Aree – Zone**

Il Demanio Marittimo di competenza comunale è stato incluso in una sola area.

Limiti fisici: Limite territoriale-amministrativo con il comune di Spadafora (ad ovest) – con il comune di Saponara (ad est).

In tale area ricadono le concessioni demaniali di seguito riportate:

n° CDM	Anno	Titolare	Scadenza	Superficie occupata	Superficie a terra	Superficie in acqua	Località	Fg.	Part.
99/2012	2012	Navaltecnic di Tricoli Giovanni	31.12.2017	2364,24	364,24	2000,00	Torrente Formica	2	383
44/2011	2011	Bertè Santi, Stefano e Giovanni	31.12.2015	2360,00	360,00	2000,00	Mezzasalma	2	2
216/2009	2009	Puleio Aldo	31.12.2015	501,00			Due Torri	1	1
52/2014	2104	Marsico Silvano	31.12.2015	65,00			Rometta	2	1373
197/2012	2012	Mezzapica Maria ora R.A.GI. s.r.l. di Vilardo Rachele	31.12.2017	308,00			Rometta Marea	1	1
84/2004	2004	Mangraviti Rosaria	31.12.2015	500,00			Rometta	2	1
1022/2006	2006	Romarea S.A.S. di Puglisi & C.	31.12.2011	164,00			Rometta	1	3319 3320

e, proprio per le potenzialità legate al turismo locale, si prevede lo sviluppo di una razionale pianificazione, con destinazioni d'uso legate alle necessità del litorale, meglio descritte nel paragrafo successivo.

In particolare nella zona a monte è stata prevista una fascia avente una larghezza media di ml.2,50 al fine di prevedere una pista ciclabile in considerazione del fatto che la cementificazione disordinata degli anni '70 non ha permesso la realizzazione di un lungomare. La stessa viabilità sarà sfruttata per la gestione degli impianti di sollevamento per la parte ove gli stessi sono ubicati lungo il litorale. Sinteticamente si riportano i seguenti dati:

Parametro	Sigla	Lunghezza
Lunghezza del fronte demaniale marittimo	LFDM	2750,00
Lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile	LFDMI	0,00
Lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile	LFDMA	2750,00
Lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione	LFDMC	115,00
Lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato per la libera fruizione	LFDMLF	2327,00
Lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione	LFDMPC	308,00

ove si intende per fronte demaniale marittimo la linea sul fronte del mare riportata nel SIDERSI

### **10.2 Lotti e destinazioni d'uso**

L'area è stata suddivisa in lotti, intese come porzioni delimitate di superfici, formanti oggetto di concessioni demaniali.

Le concessioni demaniali, esistenti alla data di adozione del Piano, sono fatte salve, tenuto conto delle destinazioni d'uso compatibili con le finalità e gli indirizzi del presente Piano, mentre nelle restanti aree utilizzabili sono state previste nuove concessioni in funzione alle necessità turistico-ricettive, ricreative e sportive del luogo.

Il rilascio delle concessioni è legato a quanto riportato nel suddetto Decreto che prevede:

- una percentuale di superfici libere da riservare alla libera fruizione non inferiore al 50% dell'intero tratto di costa;
- tra ogni concessione di nuova previsione, esclusivamente per stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, è stata lasciata una distanza minima di almeno 100 m. Tale restrizione non trova applicazione per le concessioni assentite in favore delle pubbliche amministrazioni per le finalità di pubblico interesse o per quelle dirette a consentire l'uso pubblico e gratuito del demanio;
- il fronte mare di ogni singola concessione è inferiore a 100 m.

Si riporta di seguito l'elenco dei lotti, nonché delle destinazioni d'uso ad esse correlate con il codice riportato nella cartografia e le superfici. Si riportano anche i lotti comprendenti corridoi di lancio (escludendo la fascia di rispetto dalla battigia di 5 m).

Lotto n.	Destinazione d'uso	Codice	Sup. (mq)	Fronte mare (ml)
1	Area attrezzata per l'accesso di animali da affezione	AA1	1600,00	90,00
2	Area attrezzata giochi	AG1	375,00	15,00
3	Area attrezzata per balneazione	AB1	850,00	30,00
4	Area attrezzata per balneazione	AB2	270,00	28,00
5	Altre attività (cantieristica)	AC	285,00	13,00
6	Area attrezzata per balneazione	AB3	1070,00	78,00

7	Area attrezzata giochi	AG2	375,00	25,00
8	Area attrezzata per balneazione	AB4	900,00	88,00
9	Ormeggio e noleggio natanti	ON	1200,00	48,00
10	Area attrezzata per balneazione	AB5	256,00	8,00
11	Area attrezzata per l'accesso di animali da affezione	AA2	800,00	80,00
12	Area attrezzata per balneazione	AB6	425,00	37,00

Considerato i limiti previsti dalla legge, ogni concessione presenta un fronte inferiore a 100 m e tra due concessioni contigue, con destinazione d'uso punto di ristoro, area attrezzata per la balneazione e stabilimento balneare, c'è una distanza almeno di 100 m.

Rispetto a quanto riportato nelle linee guida previsto dalla normativa, nel presente piano non sono previste deroghe.

### **10.3 Definizione legenda/destinazioni d'uso**

Con riferimento alla destinazione dei lotti, come previsto dal D.A. del 4 luglio 2011, si riporta la legenda con le destinazioni d'uso dei lotti che sono stati previsti:

AG Area giochi

AB Area attrezzate per la balneazione

ON Ormeggio e noleggio natanti

AC Altri servizi(cantieristica)

AA Area attrezzata per l'accesso di animali di affezione

Fanno parte integrante della presente relazione, in allegato, le norme di attuazione ed il regolamento, ove sono specificate le destinazione d'uso dei singoli lotti.

Rometta, Settembre 2015

**Il Responsabile dell'Area**

*(Ing. Niccolò Cannata)*



# COMUNE DI ROMETTA

PROVINCIA DI MESSINA



## PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO

TAVOLA:

**05**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REDAZIONE:

COMUNE DI ROMETTA – AREA TECNICA  
Ing. Nicolo' CANNATA



APPROVAZIONI E VISTI:

## INDICE

Art. 1 - Finalità .....	pag. 2
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	pag. 2
Art. 3 – Durata del Piano .....	pag. 2
Art. 4 – Scopo della concessione .....	pag. 2
Art. 5 – Attività soggette a concessione .....	pag. 2
Art. 6 – Regole generali .....	pag. 3
Art. 7 – Accessi al demanio marittimo .....	pag. 3
Art. 8 - Zonizzazione .....	pag. 3
Art. 9 - Aree .....	pag. 4
Art. 10 - Lotti .....	pag. 4
Art. 11 – Caratteristiche delle strutture .....	pag. 5
Art. 12 – Locali di primo soccorso .....	pag. 6
Art. 13 – Cabine .....	pag. 6
Art. 14 – Aree pavimentate e basamenti mobili .....	pag. 6
Art. 15 – Arredi e verde.. .....	pag. 7
Art. 16 – Recinzioni .....	pag. 7
Art. 17 – Ombrelloni .....	pag. 8
Art. 18 – Eliminazione delle barriere architettoniche .....	pag. 8
Art. 19 – Norme sovraordinate .....	pag. 8
Art. 20 – Norme transitorie.....	pag. 8

## **ART. 1 – FINALITÀ**

Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante del piano di utilizzo del demanio marittimo, in seguito denominato P.U.D.M., strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni.

Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuato dal P.U.D.M., nei limiti territoriali comunali specificati nell'art. 2.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il P.U.D.M riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo nel comune di Rometta, e con una lunghezza di circa 2.750,00 ml. di costa tirrenica, i cui confini geografici sono determinati:

- a **Est** dal territorio del Comune di Saponara;
- a **Ovest** dal territorio del Comune di Spadafora.

## **ART. 3 DURATA DEL PIANO**

Dopo l'approvazione, il piano resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano secondo le modalità previste dalla direttiva generale per i piani di utilizzo del demanio marittimo emessa dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in data 09.06.2015. Eventuali varianti devono comunque essere adeguatamente motivate dal comune, sottoposte alle medesime procedure di pubblicità già previste nella suddetta direttiva al comma 1, ed approvate secondo la procedura ivi citata.

## **ART. 4 - SCOPO DELLA CONCESSIONE**

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.). Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.). Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

## **ART. 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE**

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività (art.1 Legge 29 novembre 2005, n.15):

- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

#### **ART. 6 REGOLE GENERALI**

Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), ordinanze di sicurezza balneare, rispettano le seguenti regole generali, punto 7 del Decreto Assessoriale 4 luglio 2011:

- tra ogni concessione di nuova previsione, limitatamente per gli stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, vi è una distanza minima di almeno 100 m;
- il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non è superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico.

Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

#### **ART. 7 ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO**

Ai fini del libero transito, dovranno essere garantiti i passaggi, punto 7 del Decreto 4 luglio 2011:

1. non inferiore a 1,5 m (previsione P.U.D.M.) dal ciglio dei terreni elevati sul mare;
2. di profondità minima di 5,00 m, misurata dalla battigia media, sull'arenile o sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o relativa a qualsiasi attrezzatura, anche se precaria.

E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata ad intervalli non superiori a 150 m.

E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### **ART. 8 ZONIZZAZIONE**

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stato suddiviso in aree e lotti.

Le aree rappresentano un sistema costiero con caratteristiche omogenee dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale.

I lotti sono porzioni delimitate di superfici ove ricadono le concessioni demaniali.

## **ART. 9 AREE**

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stata suddivisa in aree e lotti.

E' stata individuata una sola area.

Limiti fisici: Limite territoriale-amministrativo con il comune di Spadafora (ad ovest) – con il Comune di Saponara (ad est).

È caratterizzata da una spiaggia di sabbia fine e ghiaia.

L'accesso all'arenile è garantito da una serie di viabilità pubbliche o private ed aperte al pubblico transito.

Nell'ambito demaniale, in corrispondenza delle aree a rischio di cui al PAI e fino al consolidamento e ripascimento della costa, non sono stati previsti ulteriori lotti rispetto a quanto allo stato attuale concesso e l'intera area è stata destinata alla libera fruizione.

## **ART. 10 LOTTI**

All'interno dell'Area sono stati individuati i seguenti lotti:

### **- AA1-AA2 - AREA ATTREZZATA PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE**

Lotto il cui spazio è riservato al soggiorno degli animali domestici ove si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.

In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.

All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento di cani abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

### **- PG1 – PG2 AREA GIOCHI**

In dette aree è ammesso il posizionamento di giochi ed attrezzature per attività ludiche sportive.

### **- ON ORMEGGIO E NOLEGGIO NATANTI**

Porzione di demanio marittimo e specchio acqueo da adibire a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.).

I servizi minimi da garantire, sono:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 mq.

Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoio di lancio secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

Sono previsti corridoi di lancio.

#### - AB1- AB2- AB3 – AB4 – AB5 – AB6 – AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE

I servizi minimi da garantire, sono:

- cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione d'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta dei rifiuti.

Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000,00 mq di cui non più del 5% coperta.

Il lotto AB6, in quanto ricadente in zona R4 del P.A.I. ma in una zona ove nel periodo estivo è presente una zona di arenile utilizzabile è soggetto alle seguenti restrizioni:

- 1) è vietato l'uso per tutto l'anno ma deve essere limitato alla stagione estiva;
- 2) devono essere previsti allarmi sonori e segnalazioni visive, ben evidenti che, in caso di eventi marosi rilevanti tali che limitano l'uso del 50% della lunghezza dell'area in concessione, segnalino il pericolo in essere. In tale evenienza è fatto obbligo al concessionario di vietarne l'accesso dandone comunicazione al comune. Al ripristino delle condizioni di sicurezza, il concessionario potrà riprendere l'attività con contestuale comunicazione al comune.

#### **ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE**

Per la realizzazione delle strutture previste nel P.U.D.M. si devono rispettare i seguenti parametri generali:

- a) *Dimensioni minime interne.*
- b) Cabine singole: m 1,20 x 1,50
- c) Cabine doppie: m 1,50 x 2,00
- d) Servizi igienici: m 0,80/0,90 x 1,20 (solo con vaso e lavabo a parte);
- e) 0,90 x 1,50 (con vaso e lavabo)
- f) Servizi igienici per disabili: riferimento a quanto previsto dal D.M. LL.PP. n.236/89;
- g) Pronto soccorso o infermeria: m 2,30 x 3,00
- h) Locali per la preparazione dei cibi: m 2,30 x 4,00
- b) *Altezze.* Qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare i 4,50 m alla linea di colmo ed,

in particolare, le altezze delle cabine non devono essere superiori a 2,70 m alla linea di colmo;

c) *Scarichi*. In assenza di idonea rete fognante, gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e ritenute idonee dall'autorità sanitaria, da svuotare periodicamente, mentre le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione.

Qualora fosse già presente nell'adiacente arteria viaria, idonea condotta fognaria è fatto obbligo al concessionario di prevedere il sollevamento dei liquami per l'immissione nella pubblica fognatura;

d) *Materiali*. I manufatti si devono realizzare con materiali eco-biocompatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari (si consiglia il legno lamellare) con la caratteristica di precarietà e con metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

e) *Colorazione*. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso, prediligendo quei colori di facile inserimento nell'ambiente marino.

f) *Segnaletica*. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;

g) *Gestione*. Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

h) *Sicurezza*. Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;

i) *Interventi e mantenimento*. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo. L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze; In tal caso la manutenzione ordinaria è obbligatoria.

## **ART. 12 – LOCALI DI PRIMO SOCCORSO**

Devono essere dotati di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

La porta deve possedere dimensioni minime di m 0,90 x 2,10 e deve essere orientata verso l'esterno, provvista di maniglia antinfortunistica.

## **ART. 13 – CABINE**

Devono essere opportunamente coibentati e possedere una corretta aerazione con superficie aerata non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

Le aperture sono previste verso l'esterno con opportuna maniglia antinfortunistica.

Una cabina, tra quelle previste, deve possedere dimensioni tali da consentire l'uso ai portatori di handicap.

## **ART. 14 – AREE PAVIMENTATE E BASAMENTI MOBILI**

I materiali da utilizzare per le aree pavimentate e basamenti mobili sono quelli riportati nell'art.11 lettera d).

Eventuali lastre in pietra naturale o simile devono essere, se ritenuto necessario incastrate, ma non cementate, in quanto in assenza di autorizzazione, a fine stagione, devono essere rimosse ripristinando lo stato naturale dei luoghi. Per basamenti e per soluzioni che necessitino di una sopraelevazione dall'arenile sono consentite soluzioni in elementi metallici amovibili (alluminio acciaio inox o rivestito) o legno, a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti. Qualsiasi soluzione deve essere di tipo smontabile.

È vietato l'uso di piastrelloni di cemento.

#### **ART. 15 – ARREDI E VERDE**

Possono essere utilizzati anche se non previste nelle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione, tutti gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole al struttura come passerelle in legno, sedute, fioriere e simili.

I contenitori per la raccolta differenziata, non dovranno collocarsi lungo i passaggi principali, ma in punti raggiungibili ed evidenti, la cui collocazione eventualmente dovrà essere indicata con apposita segnaletica e preferibilmente in adiacenza di fioriere che ne rendano gradevole la vista.

I cestini per la carta e la raccolta differenziata, realizzati in legno o similari, dovranno collocarsi, in numero sufficiente ed adeguato in funzione della superficie del lotto, in maniera da essere sempre visibili e facilmente raggiungibili.

Le insegne devono essere studiate in funzione dell'ambiente in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere delle strutture balneari.

In generale sono soggette alle seguenti disposizioni:

- a) Non sono ammesse insegne al neon;
- b) Non devono avere strutture di sostegno che deturpano l'aspetto delle strutture e del contesto;
- c) Devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale, con dimensioni adeguate;
- d) L'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, posteriore o illuminate con corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa.

La messa a dimora di piante e di siepi è consentita, allo scopo di abbellimento degli stabilimenti, su vasi o fioriere amovibili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

E' ammessa la piantumazione in vaso delle palme.

#### **ART. 16 – RECINZIONI**

Le recinzioni delle aree in concessione sono da realizzare in corda o altro materiale naturale derivante dal legno e di facile rimozione, per un'altezza massima di 1,50 m, a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità. Per tali locali sono ammessi rivestimenti in legno o similari, previa acquisizione delle autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Organi competenti.

Nel periodo invernale, previa autorizzazione, si possono utilizzare recinzioni molto leggere, con materiale da concordare, di altezza non superiore a 1,50 e per le sole aree dove sono presenti le

strutture adibite a bar, ristorazione, locali di soccorso, etc. a condizione che non pregiudichino la visibilità.

Sono vietate recinzioni con rete metallica di filo spinato, mattoni e cordoli in cemento con ringhiere.

#### **ART. 17 – OMBRELLONI**

Gli ombrelloni, devono essere nell'ambito di ogni lotto, del medesimo tipo, da collocarsi nella fascia predisposta.

Essi devono avere forma e tinte uniformate alle forme e colori predominanti dello stabilimento balneare e non possono essere disposti ad una distanza inferiore a 2,50 m l'uno dall'altro, misurato dal centro degli stessi (palo-palo).

#### **ART. 18 – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Le aree dei lotti, nonché le relative strutture e servizi di spiaggia devono garantire l'accessibilità e la visitabilità degli impianti ai sensi del D. M. LL. PP. 14/06/89 n.236 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che per qualsiasi causa abbia ridotto o impedita capacità motoria sensoriale in forma permanente o temporanea.

#### **ART. 19 – NORME SOVRAORDINATE**

Per quanto non disposto dai citati articoli si osservano le norme contenute nel Decreto Assessoriale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 4 luglio 2011, nel Codice della Navigazione, delle Ordinanze della Capitaneria di porto competente, nella normativa igienico-sanitaria e in tutte le leggi regionali di riferimento.

#### **ART. 20 – NORME TRANSITORIE**

Le concessioni rilasciate restano valide fino al 31.12.2020, giusta proroga fatta con D.A.134/2014. Le nuove concessioni e quelle scadute al 31.12.2020, potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente in conformità al P.U.D.M. approvato.

Pertanto, successivamente alla suddetta scadenza, le concessioni che non risultino più previste nel suddetto piano o non siano compatibili con lo stesso, non potranno essere rilasciate ed il concessionario decaduto non potrà vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio.

Rometta, Settembre 2015



# COMUNE DI ROMETTA

PROVINCIA DI MESSINA



## PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO

TAVOLA:

**05**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REDAZIONE:

COMUNE DI ROMETTA – AREA TECNICA  
Ing. Nicolo' CANNATA



APPROVAZIONI E VISTI:







